

Suii Amuxel

Ambasciata di Tunisia
Roma

1445/98

L'Ambasciata della Repubblica Tunisina a Roma presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed ha l'onore di accusare ricevuta della Nota Verbale 088/643 del 6 agosto 1998, del seguente tenore:

<<Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Tunisia a Roma ed ha l'onore d'informarla su quanto segue:

Nella riunione della Grande Commissione Mista Italo-tunisina tenutasi a Roma il 6 agosto 1998, è emerso l'intento comune di regolamentare in modo costruttivo, e nel quadro dell'amicizia esistente fra Italia e Tunisia, le questioni relative all'ingresso ed al soggiorno di cittadini italiani e tunisini sul territorio dei due paesi. Al contempo, entrambe le Parti hanno convenuto dell'interesse di fornire risposte pertinenti alla sfida rappresentata dall'immigrazione clandestina, nel rispetto dei diritti delle persone.

Il Governo italiano è favorevole all'armoniosa integrazione nella società italiana dei cittadini tunisini aventi una regolare posizione di soggiorno in Italia ed è pienamente disponibile a concedere a tali cittadini tutti i vantaggi previsti in materia dalla legislazione nazionale in vigore.

Peraltro il Governo italiano auspica che condizioni non meno favorevoli siano concesse dal Governo tunisino ai cittadini italiani che soggiornano regolarmente in Tunisia per motivi di lavoro.

Al fine di perseguire e conseguire tali obiettivi, che rafforzeranno sicuramente i vincoli di amicizia esistenti fra i due Paesi, entrambe le Parti hanno convenuto di applicare le seguenti misure che concernono, da un lato, la prevenzione dell'immigrazione clandestina e d'altro lato, la sua repressione.

Il Ministero degli Affari Esteri propone che le disposizioni in appresso si applichino alla cooperazione bilaterale per la prevenzione e la lotta contro l'immigrazione clandestina, alla riammissione dei cittadini di entrambi i Paesi, al rinvio al paese di diretta provenienza dei cittadini di paesi terzi diversi da quelli dei Paesi membri dell'Unione del Maghreb Arabo (U.M.A.) ed alla restituzione delle persone riammesse.

I

Cooperazione bilaterale per la prevenzione e la lotta contro l'immigrazione clandestina

a) Si tratta innanzitutto di operare di comune accordo per contribuire ad eliminare, con ogni mezzo adeguato, le cause intrinseche dell'immigrazione clandestina, permettendo in tal modo la creazione di opportunità di lavoro e di prosperità.

Nel quadro del programma globale di cooperazione allo sviluppo fra i due Paesi, questa priorità sarà esaminata da un gruppo di lavoro ad hoc che si riunirà a Tunisi in tempi brevi.

Inoltre, dopo che il presente Scambio di Note sarà entrato in vigore, il Governo italiano accorderà alla Tunisia il trattamento preferenziale in materia di contingenti annuali di ingresso per motivi di lavoro. Il contingente per l'anno 1999 sarà determinato al più presto.

b) Considerato l'interesse della Parte italiana di appoggiare gli sforzi effettuati dagli organi tunisini nel settore della prevenzione e della lotta contro l'emigrazione clandestina, il Governo italiano s'impegna a contribuire a questi sforzi mediante un supporto in mezzi tecnici ed operativi; un contributo di emergenza ad hoc per l'anno in corso sarà concesso in concomitanza con

l'attuazione del presente Scambio di Note. Lo stanziamento della relativa somma in bilancio, totale o parziale, sarà realizzato nei prossimi due anni (1999-2000). Un gruppo di lavoro si riunirà a Roma nei prossimi giorni per definire il contenuto ed i particolari del contributo di emergenza e del futuro contributo italiano in materia.

c) Inoltre il Governo italiano, in considerazione delle difficoltà che la riammissione di cittadini di Paesi terzi diversi da quelli dell'UMA, provenienti dalla Tunisia ed entrati illegalmente, comporta per la stessa Tunisia, contribuirà alle iniziative autorizzate per tale riammissione mediante la realizzazione in Tunisia di centri di permanenza; le risorse finanziarie destinate a tale realizzazione (per un ammontare di 500 milioni di lire) saranno stanziare nel quadro di un programma ad hoc sotto forma di dono, in conformità alla legislazione in vigore nelle due Parti e saranno sborsate contestualmente all'applicazione del presente Scambio di Note.

II

Riammissione dei cittadini dei due Paesi

1- Ciascuna Parte s'impegna a riprendere sul proprio territorio, su domanda dell'altra Parte, e senza formalità, ogni persona che non soddisfa i requisiti di ingresso o di soggiorno applicabili sul territorio della Parte richiedente; nella misura in cui sia o venga accertato mediante procedura d'identificazione che tale persona ha la nazionalità della Parte richiesta.

2- I provvedimenti di allontanamento non richiedono, per essere eseguiti, il rilascio di lasciapassare, quando l'interessato è in possesso di un passaporto nazionale o altro titolo di viaggio riconosciuto a livello internazionale ed in corso di validità. Le due Parti si scambieranno la lista e gli esemplari di tali documenti. In ogni caso, il rientro sarà organizzato in coordinamento con l'Autorità consolare dei cittadini interessati. L'esecuzione del provvedimento di allontanamento sarà preliminarmente notificato all'Autorità consolare competente del luogo dove il provvedimento è stato eseguito.

3- In assenza dei titoli di viaggio di cui sopra, le Autorità consolari dei due Paesi s'impegnano a rilasciare un lasciapassare alle persone che risultano essere cittadini dell'uno o dell'altro Paese, in base ai seguenti documenti:

Per la Parte tunisina:

- a) passaporto scaduto, fatto dopo il 1° gennaio 1987;
- b) ogni altro documento riconosciuto a livello internazionale, scaduto;
- c) lasciapassare scaduto da meno di un anno;
- d) tessera d'immatricolazione consolare rilasciata in Italia;
- e) libretto militare;
- f) documento rilasciato dalle Autorità ufficiali tunisine che prende atto dell'identità dell'interessato e contiene una fotografia della persona che detiene il documento

Per la Parte italiana:

- a) ogni passaporto scaduto;
- b) ogni altro documento riconosciuto a livello internazionale, scaduto;
- c) carta d'identità per i cittadini italiani;
- d) tesserino personale rilasciato ai dipendenti dello Stato;

Le Autorità competenti della Parte richiedente trasmetteranno via fax o con ogni altro mezzo celere e attendibile, la richiesta di lasciapassare corredata da una copia dei documenti d'identità di cui la persona da riammettere sia in possesso, e di tre sue fotografie.

4- Tale lasciapassare è rilasciato dalle Autorità consolari della Parte richiesta entro un termine di due a quattro giorni, compresi i giorni festivi, a partire dalla ricezione di tali documenti da parte delle Autorità consolari; per il rilascio del lasciapassare, non occorre che la persona da riammettere si presenti all'Autorità consolare.

5- L'identità può essere peraltro provata:

- in base ad un documento d'identità civile;
- in base ad una fotocopia di uno dei documenti di cui sopra;
- in base a dichiarazioni dell'interessato debitamente ricevute dalle Autorità competenti giudiziarie o amministrative;
- in base ad una perizia effettuata dai tribunali.

Se l'Autorità consolare della Parte richiesta ritiene di dover comunque procedere, oltre ai mezzi di identificazione previsti nel presente paragrafo, all'audizione della persona, un rappresentante di detta Autorità si recherà - entro due giorni, se possibile, e comunque non oltre quattro giorni compresi i giorni festivi a decorrere dalla comunicazione effettuata dalla Parte richiedente - all'Ufficio giudiziario, o al centro di permanenza, o al luogo di cura ove è legalmente trattenuta la persona in questione, in vista di procedere all'audizione.

Se è stato possibile stabilire la cittadinanza per mezzo di tale audizione, il lasciapassare sarà immediatamente rilasciato.

6- In tutti gli altri casi in cui non sia possibile disporre della documentazione che permette di determinare la nazionalità delle persone in questione, ma vi siano elementi tali da farla supporre, le Autorità della Parte richiedente potranno sollecitare l'audizione consolare che avrà luogo, salvo impedimenti di forza maggiore, nei tempi e con le modalità sopra previste nel comma precedente. Le spese di trasferimento del rappresentante dell'Autorità consolare nell'ambito del territorio della Parte richiedente, per procedere all'attuazione dell'audizione consolare, sono a carico di questa Parte.

7- Le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente assistenza per essere in grado d'identificare in tempi brevi i cittadini di nazionalità italiana e tunisina.

A tale riguardo, le Autorità competenti faranno ogni sforzo necessario in vista di effettuare i controlli necessari.

8- In tutti i casi, e qualora non fosse possibile provvedere con gli altri mezzi sopra disposti all'identificazione dei cittadini in oggetto, le Autorità competenti della Parte richiedente comunicheranno alle Autorità designate dalla Parte richiesta, con il mezzo di trasmissione più celere ed efficace, le impronte digitali complete e tre fotografie della persona in questione. L'Autorità alla quale sono stati consegnati tali elementi, fornirà una motivata risposta circa l'esito dell'accertamento d'identità, nel termine massimo di quindici giorni decorrenti dalla data in cui li ha ricevuti.

9- Se l'Autorità richiesta riconosce la nazionalità dei suoi cittadini, la competente Autorità consolare rilascia immediatamente all'Autorità della Parte richiedente un lasciapassare ai fini della riammissione di tali persone.

10- Qualora controlli svolti successivamente dimostrino che la persona in questione non ha la nazionalità della Parte richiesta, tale persona dovrà immediatamente essere accettata nel territorio della Parte richiedente e a spese di quest'ultima.

11- Sono a carico dell'Autorità richiedente, le spese di trasporto fino alla frontiera della Parte richiesta, relativamente alle persone il cui rientro è stato accettato.

12- L'applicazione dei provvedimenti di accompagnamento alle frontiere precedentemente enumerati, non deve in alcun caso recare pregiudizio a diritti anteriormente acquisiti.

13- L'accompagnamento alle frontiere come eseguito nel quadro del presente Scambio di Note, non impedisce all'interessato di presentare in seguito una domanda di visto, purché soddisfatti ai requisiti stabiliti dalla legislazione in vigore nello Stato interessato.

III

Rinvio di cittadini di paesi terzi diversi da quelli dei Paesi membri dell'Unione del Maghreb Arabo (U.M.A), al loro paese di diretta provenienza

1- Ciascuna Parte s'impegna a riammettere sul proprio territorio, su richiesta dell'altra Parte e senza formalità, i cittadini di paesi terzi diversi da quelli dei Paesi membri dell'U.M.A che non si conformano ai requisiti per l'ingresso nel territorio della Parte richiedente, a condizione che sia stato accertato che un cittadino è entrato nel territorio di detta Parte dopo aver soggiornato sul territorio della Parte richiesta o avervi transitato.

2- La domanda di riammissione deve essere inoltrata entro un termine di tre mesi, a decorrere dal momento in cui la Parte richiedente ha accertato l'ingresso irregolare sul suo territorio di un cittadino di uno Stato terzo, diverso da quelli dei Paesi dell'U.M.A.

3- Ai fini dell'applicazione del punto 1 del presente capitolo, l'ingresso dei cittadini di Stati terzi in questione nel territorio della Parte richiesta, è stabilito o accertato in base ad uno dei seguenti elementi di prova:

- timbro di ingresso o di uscita o, se del caso, altre indicazioni riportate su documenti di viaggio o di identità autentici, falsificati o contraffatti;

- titoli di soggiorno o permessi di soggiorno scaduti da meno di due anni;

- visto, anche scaduto da meno di sei mesi;

- titolo di trasporto intestato alla persona interessata, che permette di presumere l'ingresso della stessa nel territorio della Parte richiesta, o nel territorio della Parte richiedente in provenienza dalla Parte richiesta;

- timbro di uno Stato terzo confinante con una delle due Parti, in considerazione dell'itinerario seguito dalla persona interessata, nonché data di attraversamento della frontiera.

L'ingresso effettivo di un cittadino di uno Stato terzo nel territorio della Parte richiesta può essere constatato, in modo particolare, sulla base di uno o più degli indizi di seguito indicati; questi indizi saranno valutati caso per caso dalla Parte richiesta:

- documenti rilasciati dalle Autorità competenti della Parte richiesta indicanti l'identità della persona interessata, come patente di guida, libretto di navigazione, porto d'armi, carta d'identità, ecc.

- certificato di stato civile;

- titolo di soggiorno o permesso di soggiorno scaduti da non più di due anni;

- fotocopia di uno dei documenti di cui sopra;

- titolo di trasporto intestato alla persona interessata;

- conti di albergo;

- mezzi di trasporto utilizzati dalla persona interessata, immatricolati nel territorio della Parte richiesta, ivi compreso l'imbarco su natanti di nazionalità della stessa Parte richiesta;
- carta d'accesso ad istituzioni pubbliche o private;
- biglietti di appuntamento da un medico o dentista, ecc.
- ricevuta relativa ad operazioni di cambio effettuate dalla persona interessata;
- dichiarazioni rese dinanzi a pubblici ufficiali dello Stato richiedente;
- dichiarazioni non equivocate e sufficientemente particolareggiate della persona interessata, indicanti fatti oggettivamente verificabili;
- dichiarazioni di testimoni comprovanti l'ingresso o il soggiorno nel territorio della Parte richiesta, in base ad un processo verbale redatto dalle Autorità ufficiali interessate dello Stato richiedente.
- dati verificabili comprovanti che la persona interessata si è servita di un'agenzia di viaggi nello Stato richiesto.

La richiesta di riammissione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l'Allegato n° 1 al presente Scambio di Note.

La decisione sulla riammissione dovrà essere adottata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sette giorni lavorativi decorrenti dalla data della formale richiesta.

L'autorizzazione alla riammissione ha una validità di tre mesi a decorrere dalla data della sua notifica. Se l'interessato deve rimanere a disposizione dell'Autorità della Parte richiedente, i Ministeri dell'Interno potranno esaminare di comune accordo la possibilità di prorogare questo termine.

4 - Sono a carico della Parte richiedente le spese di trasporto fino alla frontiera della Parte richiesta della persona di cui si chiede il rientro, nonché le sue spese di soggiorno sul territorio di detta Parte e le spese afferenti al proseguimento del viaggio fino al suo Paese d'origine, il tutto secondo modalità compatibili con la legislazione della Parte richiedente.

IV

Restituzione delle persone riammesse

Qualora emerga da accertamenti successivi, che le persone riammesse non hanno la nazionalità della Parte richiesta, quest'ultima invierà un'istanza di restituzione alla Parte richiedente, non oltre trenta giorni dal momento in cui la riammissione è avvenuta.

La domanda di restituzione deve essere redatta su un modulo conforme al modello tipo che costituisce l'Allegato n. 2 al presente Scambio di Note e dovrà essere trasmessa tramite fax alle Autorità di cui all'Allegato 1 sopracitato.

La Parte cui si richiede di riammettere le persone a titolo di restituzione, risponde senza indugio e possibilmente entro sette giorni dal momento in cui ha ricevuto l'istanza di restituzione.

La persona da riammettere a titolo di restituzione sarà quindi accompagnata all'Ufficio consolare di detta Parte, che si incaricherà di tale riammissione e delle relative spese.

Y
Disposizioni finali

1. Nel rispetto della dignità delle persone da riammettere, e al fine di evitare ogni coinvolgimento dei mass media nelle operazioni di riammissione, la Parte richiedente s'impegna a non praticare rimpatrii, in massa o speciali di dette persone.

2. La consegna, ai fini della riammissione, delle persone che sono oggetto del presente Scambio di Note avrà luogo in uno dei posti di frontiera indicati all'Allegato n.3

3. Gli esperti di entrambe le Parti si incontreranno ogni anno per esaminare le questioni inerenti all'applicazione del presente Scambio di Note.

Nel caso in cui il Governo della Repubblica Tunisina confermi le precedenti disposizioni, la presente Nota e la Nota di risposta del Governo della Repubblica Tunisina costituiranno un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore trenta giorni dopo la data della seconda notifica dell'avvenuto espletamento degli adempimenti costituzionali previsti in ciascuno dei due Paesi.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata di Tunisia i sensi della sua più alta considerazione.>>

L'Ambasciata della Repubblica Tunisina a Roma conferma l'accordo del suo Governo su quanto precede e si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 6 agosto 1998

Ministero degli Affari Esteri
La Farnesina
ROMA

**DOMANDA DI RIAMMISSIONE
DI UN CITTADINO DI UNO STATO TERZO**

**SCAMBIO DI NOTE FRA ITALIA E TUNISIA SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN
POSIZIONE IRREGOLARE**

Data della domanda Ora

UFFICIO RICHIEDENTE

Tel..... fax.....

UFFICIO RICHIESTO.....

Tel..... fax.....

(A) IDENTITÀ DELLA PERSONA DI CUI SI RICHIEDE LA RIAMMISSIONE

COGNOME..... NOME.....

alias.....

Data di nascita Luogo di nascita

Nazionalità Pratica n.....

(B) DOCUMENTI E VISTI

1° DOCUMENTI (di viaggio, d'identità, di cittadinanza, di soggiorno)

.....

2° VISTI (data di rilascio, validità, ecc.)

.....

3° TIMBRI D'INGRESSO/ D'USCITA

.....

4° ALTRI DOCUMENTI

.....

5° MOTIVO DELLA DOMANDA

.....

(C) ALLEGATI

Numero di allegati

(D) COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA RICEZIONE DELLA DOMANDA

Data Ora

NOME E GRADO DEL FUNZIONARIO.....

FIRMA

DECISIONE ADOTTATA: AUTORIZZAZIONE..... / RIFIUTO.....

(E) OSSERVAZIONI

.....

.....

in caso di rifiuto, specificarne il motivo nell'allegato

(F) MODALITÀ' DI RIAMMISSIONE

.....

NOME E GRADO DEL FUNZIONARIO.....

FIRMA

ISTANZA DI RESTITUZIONE DELLA PERSONA RIAMMESSA

**SCAMBIO DI NOTE FRA ITALIA E TUNISIA SULLA RIAMMISSIONE DELLE
PERSONE IN POSIZIONE IRREGOLARE**

DATA DELLA DOMANDA ORA

UFFICIO RICHIEDENTE

Tel..... fax.....

UFFICIO RICHIESTO.....

Tel..... fax.....

(A) IDENTITÀ DELLA PERSONA DI CUI SI RICHIEDE LA RESTITUZIONE

COGNOME.....NOME.....

alias.....

Data di nascitaLuogo di nascita

Nazionalità.....Pratica n.....

**(B) ELEMENTI SUCCESSIVI CHE ESCLUDONO LA POSSIBILITÀ
DI RIAMMISSIONE**

**1° EVENTUALI DOCUMENTI CHE CONSENTONO DI ACCERTARE LA DIVERSA
CITTADINANZA DELLA PERSONA RIAMMESSA**

**2° EVENTUALI ELEMENTI CHE CONSENTONO DI ESCLUDERE IL SOGGIORNO O IL
TRANSITO DELLA PERSONA RIAMMESSA**

(C) MODALITÀ DI RESTITUZIONE PROPOSTE

Data della consegnaora della consegna
luogo della consegna
mezzo di trasporto ed eventuale numero del treno o del volo

(D) ALLEGATI

Numero di allegati

(E) COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA RICEZIONE DELLA DOMANDA

DataOra

DECISIONE ADOTTATA: AUTORIZZAZIONE/ RIFIUTO

NOME E GRADO DEL FUNZIONARIO

FIRMA

**SCAMBIO DI NOTE FRA ITALIA E TUNISIA SULLA RIAMMISSIONE DELLE
PERSONE IN POSIZIONE IRREGOLARE**

Le Autorità competenti per la consegna ai fini della riammissione sono:

per la Parte italiana:

- Ministero dell'Interno Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera

Tel. 00396/4653.9625 oppure 4653.9638 oppure 4653.9805 Fax 00396/47887531 oppure 47887529

- Ufficio consolare italiano a Tunisi

Tel. 002161/32 18 11 Fax 002161/32 41 55

per la Parte Tunisina

- Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale degli Affari Consolari, Poste Consolari

Tel.....fax.....

Tel.....fax.....

- Ministero dell'Interno, Direzione delle Frontiere e degli Stranieri

Tel.....fax

Aeroporti e porti previsti per la riammissione e la consegna

La consegna ai fini della riammissione di persone di cui ai Capitoli II, III e IV si effettua presso:

- i porti italiani di:

- a) Trapani;
- b) Genova;
- c) Palermo;

- gli aeroporti italiani di:

- a) Trapani;
- b) Palermo;
- c) Roma;
- d) Milano-Malpensa.

- i porti tunisini di:

- a) La Goulette;

- gli aeroporti tunisini di:

- a) Tunisi- Cartagine

REPUBBLICA TUNISINA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 6 agosto 1998

Eccellenza,

A seguito di quanto rammentato nella riunione della Sotto-Commissione Consolare e Sociale Tunisino-Italiana tenutasi a Tunisi il 28, 29 e 30 ottobre 1996 riguardo al rilascio di permessi di soggiorno e di visti ai Rappresentanti ed al Personale di Enti Pubblici Tunisini in Italia ed italiani in Tunisia, la cui lista è allegata alla presente, ho l'onore di proporre che il seguente regime si applichi ai Rappresentanti ed al Personale degli Enti Pubblici di ciascuno dei due Stati nonché ai loro familiari a carico.

Il Governo Tunisino s'impegna per quanto lo concerne, a concedere ai Rappresentanti ed al Personale degli Enti pubblici in Tunisia una carta di soggiorno valevole per la durata della loro missione, ed a far corrispondere la durata del visto di rientro a quello della carta di soggiorno, non appena i loro nominativi saranno stati notificati tramite Nota Verbale.

Per parte sua, il Governo Italiano s'impegna a concedere ai Rappresentanti degli Enti Pubblici Tunisini in Italia un permesso di soggiorno valevole per la durata della loro missione ed a far corrispondere la durata del visto di rientro a quella del permesso di soggiorno, non appena i loro nominativi saranno stati notificati tramite Nota Verbale.

Nel caso in cui il Governo della Repubblica Italiana confermi le disposizioni di cui sopra, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la lettera di risposta di Sua Eccellenza siano considerate come costituenti un accordo fra i due Governi che entrerà in vigore alla data della risposta di Sua Eccellenza.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Said BEN MUSTAPHA

Sua Eccellenza
Lamberto DINI
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

ALLEGATO I

LISTA DEGLI ENTI PUBBLICI TUNISINI RAPPRESENTATI IN ITALIA

- Scuole Tunisine d'insegnamento
- Ufficio Nazionale del Turismo Tunisino
- Tunis-Air
- Compagnia Tunisina di Navigazione
- F.I.P.A

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 6 agosto 1998

Eccellenza,

Ella mi ha cortesemente fatto pervenire in data odierna, 6 agosto 1998, una lettera del seguente tenore:

<< Eccellenza,

A seguito di quanto convenuto nella riunione della Sotto-Commissione Consolare e Sociale Tunisino- Italiana tenutasi a Tunisi il 28, 29 e 30 ottobre 1996 riguardo al rilascio di permessi di soggiorno e di visti ai Rappresentanti ed al Personale di Enti Pubblici Tunisini in Italia ed italiani in Tunisia, la cui lista è allegata alla presente, ho l'onore di proporLe che il seguente regime si applichi ai Rappresentanti ed al Personale degli Enti Pubblici di ciascuno dei due Stati nonché ai loro familiari a carico.

<< Il Governo Tunisino s'impegna per quanto lo concerne, a concedere ai Rappresentanti ed al Personale degli Enti pubblici in Tunisia una carta di soggiorno valevole per la durata della loro missione, ed a far corrispondere la durata del visto di rientro a quello della carta di soggiorno, non appena i loro nominativi saranno stati notificati tramite Nota Verbale.

<< Per parte sua, il Governo Italiano s'impegna a concedere ai Rappresentanti degli Enti Pubblici Tunisini in Italia un permesso di soggiorno valevole per la durata della loro missione ed a far corrispondere la durata del visto di rientro a quella del permesso di soggiorno, non appena i loro nominativi saranno stati notificati tramite Nota Verbale.

<< Nel caso in cui il Governo della Repubblica Italiana confermi le disposizioni di cui sopra, ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la lettera di risposta di Sua Eccellenza siano considerate come costituenti un accordo fra i due Governi che entrerà in vigore alla data della risposta di Sua Eccellenza.

<< Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

<< Il Ministro degli Affari Esteri
Saïd Ben Mustapha >>

Le confermo l'accordo del mio Governo su quanto proposto
La prego di gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione

F.to L.DINI

Sua Eccellenza
Saïd BEN MUSTAPHA
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Tunisi

ALLEGATO I

LISTA DEGLI ENTI PUBBLICI TUNISINI RAPPRESENTATI IN ITALIA

- Scuole Tunisine d'insegnamento
- Ufficio Nazionale del Turismo Tunisino
- Tunis-Air
- Compagnia Tunisina di Navigazione
- F.I.P.A

ALLEGATO II

ENTE ITALIANO IN TUNISIA

- Scuola italiana di Tunisi